

COMUNE DI FORMICOLA

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI AREE IN ZONA P.I.P.

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 12 del 20/07/2012

INDICE

- Art. 1 - FINALITA'
- Art. 2 - ATTIVITA' AMMESSE
- Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE
- Art. 4 - MODALITA' DI CESSIONE DELLE AREE
- Art. 5 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE
- Art. 6 - CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE
- Art. 7 - DIRITTO DI PRELAZIONE
- Art. 8 - ELEMENTI ESSENZIALI PER LE CONVENZIONI
- Art. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Art. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- Art. 11 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
- Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1456 C.C.
- Art. 13 - PENALI
- Art. 14 - CESSIONE DEGLI IMMOBILI
- Art. 15 - OPERE NON ULTIME
- Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI
- Art. 17 - TRASCRIZIONE REGOLAMENTO
- Art. 18 - FACOLTA' DI DEROGA
- Art. 19 - NORME FINALI

Art. 20 -	ENTRATA IN VIGORE
-----------	-------------------

ART. 1

FINALITA'

Il Comune di Formicola, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività artigianali, industriali e commerciali, ha predisposto il piano di insediamento produttivo "P.I.P."

La finalità del presente Regolamento è disciplinare le modalità di assegnazione delle aree dell'Area P.I.P. Comunale in località "Felce" che il Comune ha individuato ai sensi dell'art. 27 della legge 22/10/71 n. 865 per destinarle alla realizzazione di impianti produttivi a carattere industriale, artigianale con eventuale quota di commerciale e direzionale ad essi connessi, mediante cessione in proprietà (Legge 449/97 – art. 49 comma 17).

Il presente regolamento attuativo indica le modalità ed i tempi di assegnazione, controllo e revoca dell'assegnazione delle aree alle ditte interessate, nonché i criteri per la determinazione dei costi e delle priorità d'intervento.

ART. 2

ATTIVITA' AMMESSE

Sono ammesse le attività contemplate nel comma 6 (sei) dell'art. 27 della legge 865/71, e nelle norme di attuazione del P.I.P., impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e/o servizi. Nel caso di attività non previste dal presente regolamento, il Consiglio Comunale deciderà sull'ammissibilità dell'attività.

ART. 3

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE

Il prezzo di cessione delle aree sarà determinato, così come stabilito dall'Allegato II della Delibera di Giunta della Regione Campania nr. 2108 del 29/12/2005 di modifico alla Delibera di Giunta della Regione Campania nr. 2090/2004, come successivamente modificato dalla Delibera di Giunta della Regione Campania nr. 2294 del 29/12/2007. Il prezzo di cessione delle aree è stabilito dalla Giunta Comunale sulla base del costo di acquisizione delle aree nonché degli oneri di urbanizzazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'art. 35, comma 12 della legge n. 865 del 1971 e delle altre norme vigenti in materia, avendo cura di rendere il costo finale di cessione competitivo con i valori di mercato, ciò al fine di promuovere l'insediamento di imprese nell'area P.I.P. ed il rilancio dell'economia locale con incremento dei posti di lavoro.

In caso di mancata vendita dei lotti disponibili nel termine di mesi tre a far data dal bando, la Giunta Comunale procederà a rideterminare il prezzo di vendita, così consentito dall'Allegato II della D. G. R. nr. 2108 del 29/12/2005, sulla base del solo costo di acquisizione/espropriazione delle aree, con onere per l'assegnatario di corrispondere al momento del rilascio del permesso di costruire del solo contributo previsto dal T. U. nr. 380/2001.

I costi di urbanizzazione non recuperati sono da intendersi quali somme reimpiegate nell'area P.I.P. ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania nr. 2294 del 29/12/2007.

ART. 4

MODALITA' DI CESSIONE DELLE AREE

Il Responsabile del competente servizio comunale, ovvero il Responsabile del Suap individuato ai sensi del DPR 160/10 nella figura del Segretario Comunale pro tempore, nelle more di una individuazione in specifico Ufficio, con proprio atto approva e successivamente pubblica un bando di concorso per la cessione delle aree ricadenti nel Piano, entro trenta giorni dalla data di approvazione del prezzo di vendita delle aree.

Non è consentita l'assegnazione di un numero di lotti inferiore ad uno.

Il bando deve indicare:

- elenco dei lotti disponibili;
- superficie di ogni singolo lotto;
- indici e parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde, ecc.;
- tipo di cessione: proprietà;
- costo di ogni singolo lotto;
- termini e modalità di pagamento e garanzie fidejussorie;
- tempi e criteri di utilizzazione, prescrizioni e vincoli (attuazione dell'intervento, ammissibilità della vendita, termini e modalità di controllo della cessione in uso e/o della vendita, casi di rescissione del contratto di cessione e decadenza);
- modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare;
- priorità nell'assegnazione delle aree ed eventuali punteggi;
- scadenza del bando;

Il bando è predisposto e sottoscritto dal responsabile del Servizio comunale, ovvero il Responsabile del SUAP individuato ai sensi del DPR 160/10 e deve essere conforme alla normativa urbanistica generale ed esecutiva vigente.

La domanda per l'assegnazione dei lotti deve essere prodotta nei termini e nei modi previsti e definiti nel bando e deve contenere l'indicazione del numero identificativo del o dei lotti prescelti.

La domanda deve essere sottoscritta, per esteso, dal titolare o legale rappresentante della ditta.

ART. 5

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Le assegnazioni sono deliberate con atto dal Responsabile delle attività produttive, sulla scorta di una graduatoria predisposta da una Commissione così formata:

- · dal Responsabile del servizio delle attività produttive;
- · dal Responsabile Servizio Urbanistica;
- · dal Responsabile del procedimento del Servizio Amministrativo del Comune.

La commissione potrà avvalersi di esperti tecnici esterni, da nominarsi da parte della Giunta Comunale e di ogni altro organo dell'Amministrazione Comunale per la definizione della graduatoria.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione, viene trasmessa entro dieci giorni al Responsabile delle attività produttive, il quale, con propria determinazione, provvederà all'approvazione della stessa nei successivi dieci giorni comunicando, nello stesso termine, a mezzo di raccomandata A.R., agli interessati sia l'esito della graduatoria che l'eventuale rigetto dell'istanza opportunamente motivato.

La graduatoria approvata ha validità di anni uno, a decorrere dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione.

Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento in proprietà delle aree assegnate, nei tempi e nei modi di cui al presente regolamento ovvero in caso di formale rinuncia degli aventi diritto o altre evenienze, il Responsabile del competente servizio comunale è tenuto a richiedere alle ditte utilmente collocate in graduatoria - fino ad esaurimento - l'eventuale disponibilità all'acquisizione delle aree interessate, inviando nota raccomandata con avviso di ricezione, cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di giorni dieci dalla ricezione (fa fede il timbro postale di spedizione).

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio.

Può essere opposto ricorso alla determinazione del Responsabile delle attività produttive entro dieci giorni dalla data di affissione all'Albo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Responsabile del Servizio Attività Produttive.

Nei successivi dieci giorni la commissione, come sopra costituita, esamina i ricorsi ed eventualmente riformula la graduatoria, nei modi di cui al presente articolo, e, successivamente, il Responsabile delle attività produttive con proprio atto approva la graduatoria definitiva.

Il servizio comunale di riferimento è il Servizio Attività Produttive, al quale sono indirizzate le varie domande ed inoltrate le pratiche relative.

Il responsabile del Servizio Attività Produttive è competente all'assegnazione e vi provvede con propria determinazione nel rispetto della graduatoria approvata entro giorni 30 dall'affissione all'Albo Pretorio della stessa.

ART. 6

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

L'assegnazione delle aree di cui al presente regolamento, avviene attraverso una selezione delle domande pervenute a seguito dell'emanazione di un bando pubblico.

Il bando di assegnazione deve contenere specifiche priorità e eventuali punteggi necessari per l'attribuzione alle domande presentate.

Il bando deve contenere le seguenti indicazioni minime :

- elenco delle singole aree disponibili;
- superficie di ogni singola area e relativa capacità edificatoria;
- eventuali incompatibilità ambientali anche riferite a singole aree secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PIP;
- tipo di cessione ;
- indicazione del soggetto/i attuatore/i delle opere di urbanizzazione, se da realizzare;
- costo presunto di ogni singola area;
- modalità di presentazione delle domande e scadenza dei termini;
- criteri per l'assegnazione delle aree.

L'ordine di priorità è il seguente:

caratteristiche soggettive:

- 1- enti pubblici ed aziende a partecipazione pubblica maggioritaria;
- 2- soggetti, anche privati, nell'ambito di programmi già approvati dall'Amministrazione comunale o da altro Ente Pubblico incidente sul territorio comunale;
- 3- soggetti, anche privati, nell'ambito dei vari istituti di programmazione negoziata;
- 4- consorzi (commerciali e/o industriali e/o di servizi) che intendono realizzare fabbricati ad uso dei propri associati compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica;

caratteristiche oggettive:

- 1- attività artigianali/commerciali direttamente connesse alle attività dirette e/o indirette dell'Amministrazione comunale o da altro Ente pubblico incidente sul territorio comunale;
- 2- attività artigianali/commerciali di lavorazione e/o trasformazione di prodotti tipici locali;
- 3- attività di piccole industrie;
- 4- attività artigianali, compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica;

- 5- attività di servizio, compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica;

criteri preferenziali:

- 1- nuove iniziative d impresa;
- 2- trasferimento di attività esistente, ubicata in zona in contrasto con la normativa urbanistica o ambientale vigente;
- 3- trasferimento di attività esistente, frazionata in più sedi;
- 4- attività già esistente che necessita di ampliamento e comporti un incremento occupazionale e produttivo;
- 5- numero di posti di lavoro da creare.

ART. 7

DIRITTO DI PRELAZIONE

Attese le finalità del P.I.P. avranno diritto di prelazione le ditte locali danneggiate a seguito del sisma del 23/11/1980 e 14/02/1981.

ART. 8

ELEMENTI ESSENZIALI PER LE CONVENZIONI

Elementi essenziali da inserire nelle convenzioni da stipulare :

- 1- divieto di nuova cessione dell'area ceduta;
- 2- caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare;
- 3- termini di inizio e fine lavori, da far coincidere con quelli del permesso di costruire;
- 4- prezzo di cessione del suolo e relative modalità di pagamento;
- 5- casi di rescissione della convenzione;
- 6- modalità per la eventuale vendita e/o locazione dei fabbricati realizzati;
- 7- sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi;
- 8- modalità per la definizione extragiudiziale di eventuali controversie, ai sensi degli artt. 810 e seguenti del C.P.C.;
- 9- obbligo dell'assegnatario di rispettare le condizioni previste dal bando relative al trasferimento di diritti reali sull'area in assegnazione;
- 10- l'obbligo dell'assegnatario di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni
- 11- applicazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e sua conoscenza ed applicazione in eventuali futuri passaggi di proprietà;

La convenzione deve essere stipulata entro e non oltre centoventi(120) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'area.

L'inosservanza di detto termine, per ragioni imputabili all'assegnatario, comporterà la perdita del diritto di assegnazione nonché l'applicazione delle sanzioni previste dai successivi articoli.

ART. 9

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro la data di scadenza prevista dal bando, non inferiore a 30 giorni, le imprese costituite in qualunque forma, singola o associata, i soggetti titolari di attività artigianali, industriali, i consorzi di imprese, le cooperative, società anche a capitale pubblico o misto, enti pubblici, potranno presentare al sindaco specifica richiesta al fine di ottenere l'assegnazione di uno o più lotti, all'interno del Piano per Insediamenti Produttivi.

I soggetti di cui sopra, per l'acquisto del terreno e la costruzione dei sovrastanti immobili, potranno avvalersi anche di un contratto di locazione finanziaria/leasing. In tal caso, ove la ditta abbia già scelto la società di leasing di cui avvalersi per il finanziamento dell'opera, la richiesta di assegnazione dell'area dovrà contenere anche l'indicazione della società stessa, ed essere controfirmata anche dal legale rappresentante della società finanziaria.

Le richieste dovranno essere formulate sull'apposito modulo domanda disponibile presso i competenti uffici comunali e corredate dei seguenti documenti :

A) Relativamente all'azienda richiedente

- 1- certificato storico camerale rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con vigenza ed antimafia;
- 2- atto costitutivo della Società se si tratta di impresa non individuale;
- 3- copia dell'ultimo bilancio economico della ditta richiedente (questo documento non è dovuto per imprese di nuova costituzione);
- 4- autocertificazione con la quale la ditta dichiara di possedere/non possedere altri terreni o immobili, indicandone la destinazione, all'interno del territorio comunale, ovvero se svolge la propria attività, anche in altro comune, in locali tenuti in affitto;
- 5- elenco dell'organico della ditta degli ultimi tre anni, suddiviso per anni, con gli occupati suddivisi per mansioni (questo documento non è dovuto per imprese di nuova costituzione);
- 6- copia del libro matricola o di altra documentazione atta ad attestare il numero degli addetti operanti nell'azienda dichiarati nella domanda (nel caso di incremento del numero degli addetti negli ultimi tre anni, presentare libro matricola degli ultimi tre anni);
- 7- eventuale copia del contratto d'affitto dei locali nei quali il richiedente svolge la propria attività, alla data del bando.

B) Relativamente all'attività da realizzare

- 1- planimetria con la individuazione del/dei lotto/i richiesto/i, contenente uno schema di utilizzazione dell'area richiesta, con la indicazione di tutte le destinazioni d'uso riferite all'intera superficie;
- 2- relazione tecnica - illustrativa contenente sia le indicazioni tecniche a supporto dello schema di utilizzo, sia del tipo di attività svolta o che si intende svolgere, il relativo sistema di organizzazione produttiva e ciclo produttivo impiantato o da impiantare. La relazione dovrà essere esplicitativa nel dettaglio del programma industriale, anche da sviluppare per stralci funzionali, indicandone i tempi di attuazione, con indicazione del numero di occupati necessario all'avvio del programma produttivo e quelli a regime.

Il modulo domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato del bollettino di avvenuto versamento del diritto di istruttoria fissato in €. 50,00 (cinquanta euro).

La suddetta documentazione qualora non presentata, non è motivo di esclusione, ma sarà richiesta in sede istruttoria.

In tale sede, la mancata presentazione nei tempi richiesti comporta invece l'effettiva esclusione.

Con riferimento alla documentazione di cui al punto B) è interesse dell'azienda richiedente produrre la documentazione in maniera quanto più esauriente ed esplicitativa possibile, dato che dalla stessa saranno desunte le determinazioni circa la valutazione qualitativa del progetto proposto.

Nel caso in cui la ditta richiedente intende avvalersi di locazione finanziaria o leasing, dovrà essere inoltrata una dichiarazione della società finanziaria, con firma autentica, nella quale la stessa si impegni ad osservare le modalità ed i termini del presente regolamento.

Le domande carenti sia di dati propri sia di documentazione a corredo saranno oggetto di richiesta di integrazione da parte dell'ufficio comunale preposto alla sua istruttoria da formalizzarsi mediante lettera raccomandata A.R. entro i 15 (quindici) giorni successivi al suo inoltro.

Entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. dovranno essere forniti da parte del richiedente, mediante lettera raccomandata, sia i dati sia i documenti mancanti.

Decorsi i termini di cui sopra, senza che la ditta abbia ottemperato all'integrazione di documentazione richiesta, la domanda sarà definitivamente esclusa in quanto incompleta.

ART. 10

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Servizio Attività Produttive comunica al beneficiario, non oltre dieci giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di assegnazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fidejussorie necessarie, già indicate nel bando.

Entro dieci giorni dalla ricezione della nota di cui sopra, il beneficiario formula il proprio assenso nelle forme di legge ed in caso di mancato assenso in detto termine, sarà incamerata la somma (pari al 5%) versata in sede di partecipazione alla gara.

La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti :

- 5% in sede di partecipazione alla gara da versare sul conto corrente postale n. 12050811 intestato a “ Comune di Formicola – Servizio di Tesoreria“ – con la seguente causale: ”versamento 5% partecipazione a gara assegnazione aree in zona PIP”, oppure a mezzo di bonifico bancario effettuato a favore della Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Ancona – Filiale di Pietramelara) codice IBAN:IT08F053087495000000010688;
- 20% contestualmente alla firma dell'accettazione del lotto;
- 50% contestualmente alla firma dell'atto pubblico di trasferimento, che deve aver luogo entro novanta giorni dalla data della firma dell'accettazione, insieme alla presentazione di una fidejussione, stipulata con primaria compagnia per il rimanente 25%. Detta fidejussione rimane in validità fino alla corresponsione di quanto ulteriormente dovuto;
- 25% al momento del rilascio del permesso di costruire. La richiesta del permesso di costruire è presentata entro novanta giorni dalla firma dell'atto pubblico di trasferimento e deve essere esaminata dal competente Ufficio Comunale entro trenta giorni dalla data di presentazione. Il Permesso di costruire deve essere ritirato a cura del richiedente entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte del preposto Ufficio Comunale.

Per i ritardi nei pagamenti si adottano le norme seguenti :

1. entro trenta giorni dal termine stabilito: corresponsione degli interessi legali;
2. oltre trenta giorni dal termine stabilito: corresponsione del doppio degli interessi legali;

I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire e dovranno concludersi nei tre anni successivi.

ART. 11

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano sono realizzate dalla Amministrazione Comunale attraverso i piani di attuazione. Soltanto in casi eccezionali, sotto il controllo e secondo gli indirizzi della Amministrazione Comunale, l'assegnatario, a scomuto parziale o totale della quota dovuta, si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previa presentazione di un progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione della Giunta Comunale e di idonea polizza fidejussoria.

ART. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1456 C.C.

Il contratto di cessione delle aree in proprietà è risolto, senza necessità per il Comune di preavviso, nei seguenti casi :

- qualora l'assegnatario non presenti il progetto entro novanta giorni dalla stipula dell'atto pubblico;
- qualora il destinatario adibisca il fabbricato ad un uso diverso da quello previsto dal presente regolamento;
- in caso di revoca dell'assegnazione;
- qualora il destinatario non osservi una qualsiasi delle norme e condizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione.

ART. 13

PENALI

Nel caso che la ditta assegnataria non si presenti per la firma dell'atto pubblico di cessione nei termini previsti dal presente regolamento, l'assegnazione è revocata e la somma versata (pari al 25%) verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Nei casi di risoluzione del contratto di cessione, la quota per l'acquisizione dell'area già versata è restituita con la riduzione del 40% (quaranta per cento), nonché delle spese del nuovo trasferimento di proprietà alla Amministrazione Comunale, che graveranno sull'inadempiente.

In tutti i casi di rescissione del contratto, il beneficiario è tenuto a presentarsi in data da concordare, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione, per la stipula dell'atto di retrocessione al patrimonio del lotto assegnato.

ART. 14

CESSIONE DEGLI IMMOBILI

L'assegnatario può cedere anche in locazione l'immobile realizzato a terzi in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e per lo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento, dopo il rilascio del permesso di costruire ed il relativo pagamento di quanto dovuto previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Responsabile del Servizio Attività Produttive, che ne darà tempestiva comunicazione alla Giunta Comunale

ART. 15

OPERE NON ULTIME

L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell'impossibilità di ultimare l'edificio oggetto del permesso di costruire può, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse, concedere un proroga per un tempo massimo di mesi 12 (dodici) o attivare specifico provvedimento di revoca dell'assegnazione. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio Ufficio Tecnico.

La deliberazione in oggetto è notificata all'assegnatario, il quale può ricorrere entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, senza che siano giunte osservazioni, l'atto deliberativo diviene titolo per il ritorno in possesso al patrimonio dell'area assegnata e dell'immobile.

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e consequenziali, ivi comprese quelle occorrenti per il frazionamento catastale dell'area assegnata, relative ai contratti di cessione (ed eventualmente di retrocessione) sono a carico degli assegnatari.

ART. 17

TRASCRIZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento dovrà essere trascritto o allegato, per formarne parte integrante e sostanziale, nell'atto di cessione dell'area e in ogni eventuale successivo atto di trasferimento.

ART. 18

FACOLTA' DI DEROGA

Nell'evenienza di istanze di insediamento di aziende o di loro consorzi di valenza nazionale e/o internazionale, ovvero di aziende o loro consorzi che introducano, nei settori di riferimento indicati nel presente regolamento, oggettivi elementi di innovazione e/o di forte valenza occupazionale e/o economica e/o ambientale, ovvero nel caso in cui inadempienze dell'Ente non consentano il rispetto dei tempi imposti dagli enti erogatori di contributi e/o sovvenzioni per la realizzazione degli interventi, il Consiglio Comunale, previa positiva istruttoria, può con proprio atto ed in deroga alla procedura disciplinata dal presente Regolamento, autorizzare l'assegnazione diretta delle aree richieste, disciplinandone gli specifici contenuti con apposita convenzione, il cui schema è dallo stesso Consiglio approvato contestualmente all'assegnazione dell'area.

ART. 19

NORME FINALI

Per quanto non previsto si fa riferimento alla Legge n. 865/1971 e alla Legge n. 167/1962, oltre alle norme del Codice Civile per quanto di competenza ed a quelle delle leggi e regolamenti in materia.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.